

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019
427/2019/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1085^a riunione del 29 ottobre 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);

- le linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 22 giugno 2015 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas e s.m.i. (di seguito: linee guida APCE)
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 546/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 546/2017/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 785/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 785/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 786/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 786/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 207/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 207/2018/S/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità, 2 agosto 2018, DSAI/56/2018/gas, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale" (di seguito: determinazione DSAI/56/2018/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 621/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 621/2018/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2019, 371/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 371/2019/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2019, 372/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 372/2019/S/efr).

FATTO:

1. Con deliberazione 546/2017/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale – tra cui S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o società) – individuate fra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva, ai fini del riconoscimento

degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale.

2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 13-16 marzo 2018, una verifica ispettiva presso la sede amministrativa della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "Avellino", gestito dalla stessa.
3. Dall'analisi delle evidenze emerse in sede di verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita nonché della nota inviata in data 26 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 10594), è emerso che:
 - i. in violazione dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19, la società non disponeva di procedure operative aggiornate e/o conformi alle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, alle linee guida Uni/Cig e Apce; in particolare, come ammetteva la stessa società, *"le procedure apprestate dalla scrivente a mente dell'articolo 12, comma 8, della RQDG, presentano alcune carenze di aggiornamento rispetto agli strumenti di normazione tecnica in rapporto ai quali debbono essere predisposte"* (documento 9.a allegato alla *check list* e nota 26 marzo 2018 prot. Autorità 10594);
 - ii. in violazione dell'art. 12, comma 7, della RQDG 14/19, la società non aveva ottemperato all'obbligo, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas a un cliente finale, di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas in conformità alle norme tecniche vigenti (n. 18 di cui al documento 3.c. allegato alla *check list* e progressivo n. 4667 della "Tabella di dettaglio – verifica dispersioni");
 - iii. in violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) punto iii), della RQDG 14/19, la società non aveva ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al soggetto segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento, per tutelare la propria e altrui incolumità; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 24 (ventiquattro) chiamate telefoniche pertinenti, estratte a campione, giunte al centralino di pronto intervento nell'anno 2016, risultava che, in una delle suddette chiamate, il centralinista di turno non aveva fornito alcuna informazione in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (n. 32 di cui al documento 3.b allegato alla *check list* e progressivo n. 973 della "Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni");
 - iv. in violazione dell'art. 28, comma 4, lett. c), della RQDG 14/19, la società non aveva correttamente comunicato le dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi secondo le classificazioni previste dalla regolazione vigente. In particolare, con riferimento ad una dispersione riscontrata in data 25 maggio 2016 (identificata con codice univoco della dispersione 1601748), è emerso che la società pur avendo riscontrato la dispersione su rete ha registrato la stessa su "derivazione utenza interrata" nella Tabella N,

errando, pertanto, nella individuazione della tipologia di impianto del punto di localizzazione (n. 34 di cui al documento 3.b e documento 5.a allegati alla *check list* e progressivo 2961 della “Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni”);

- v. in violazione dell’art. 68, comma 6, lett. a), punto (i), della RQDG 14/19, la società, in sede di verifica ispettiva, aveva fornito una tabella M nella quale non erano riportate due richieste di pronto intervento giunte nel 2016 mediante chiamata telefonica (nn. 14 e 20 di cui al documento 3.c e documento 4.a allegati alla *check list* e progressivi n. 3870 e 5045 della “Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni”).
4. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva e dalla citata documentazione prodotta dalla società, non risultava cessata la condotta relativa alla predisposizione aggiornata e corretta delle procedure operative in materia di sicurezza, con possibile pregiudizio per la sicurezza e l’affidabilità del servizio di pronto intervento e, quindi, della sicurezza degli utenti serviti dall’impianto gestito dalla società.
5. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/56/2018/gas), è stato avviato, nei confronti di S.I.DI.GAS, un procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge n. 481/95 per l’accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi.
6. Nel corso dell’istruttoria, la società non ha presentato memorie difensive ma con nota del 15 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 18831), successivamente integrata con nota del 24 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 19675) ha inviato documentazione volta a dimostrare la cessazione della violazione *sub i*.
7. Con nota 30 luglio 2019 (prot. Autorità 20206), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

8. Con la RQDG 14/19, l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce, almeno per le attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione a fini di sicurezza,

- efficienza e continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti gas (art. 12, comma 8);
- l'obbligo, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas in conformità alle norme tecniche vigenti (art. 12, comma 7);
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (art. 14, comma 1, lett. c), punto (iii).
9. Ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. c), della RQDG 14/19, le imprese distributrici di gas, in relazione alle dispersioni di gas localizzate, sono tenute a comunicare il numero delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, intesi come personale dell'impresa distributtrice o di personale di imprese che lavorano per conto dell'impresa distributtrice, impegnato in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto, suddivise in classe A1, classe A2, classe B e classe C, a sua volta distinguendo: (i) su rete; (ii) su impianto di derivazione di utenza parte interrata; (iii) su impianto di derivazione di utenza su parte aerea; (iv) su gruppo misura.
10. Ai sensi dell'art. 68 della RQDG 14/19, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
- per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'art. 10 della RQDG 14/19, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M della RQDG 14/19 (comma 6, lett. a), punto (i).

Le singole contestazioni

In relazione alla violazione dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19 (violazione sub i)

11. La società si è resa responsabile della violazione dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19, in quanto, come risulta dalla documentazione acquisita nel corso del presente procedimento, non disponeva di procedure operative in materia di sicurezza aggiornate e/o conformi alle norme tecniche vigenti e, qualora mancanti, alle linee guida Uni/Cig e Apce. In particolare, la società dichiarava di non possedere le procedure relative alle attività richieste aggiornate alle norme tecniche vigenti, ammettendo in tal modo di essere inottemperante all'obbligo regolamentare in oggetto (documento 9.a. allegato alla *check list* e nota 26 marzo 2018 prot. Autorità 10594).
12. Tuttavia, con le note del 15 e del 24 luglio 2019, la società ha inviato copia aggiornata delle procedure operative in materia di sicurezza nelle quali non paiono rilevarsi le criticità riscontrate nelle procedure acquisite in sede di verifica ispettiva e pertanto, in merito a tale violazione, non permangono i presupposti per l'adozione

di un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione DSAI/56/2018/gas.

In relazione alla violazione dell'art. 12, comma 7, della RQDG 14/19 (violazione sub ii)

13. La società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'art. 12, comma 7, della RQDG 14/19, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha ottemperato all'obbligo, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas a un cliente finale, di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas in conformità alle norme tecniche vigenti, con ciò ponendosi in contrasto con il citato obbligo previsto dalla regolazione (n. 18 di cui al documento 3.c allegato alla *check list* e progressivo n. 4667 della "Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni").

In relazione alla violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c), punto iii), della RQDG 14/19 (violazione sub iii)

14. La società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c), punto iii) della RQDG 14/19, per non aver ottemperato all'obbligo di fornire al soggetto segnalante una dispersione di gas, per il tramite del centralino di pronto intervento, le istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento, per tutelare la propria e altrui incolumità. In particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 24 (ventiquattro) chiamate telefoniche pertinenti, estratte a campione, giunte al centralino di pronto intervento nell'anno 2016, risultava che, in una delle suddette chiamate, il centralinista di turno non aveva fornito alcuna informazione in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (n. 32 di cui al documento 3.b allegato alla *check list* e progressivo n. 973 della "Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni").

In relazione alla violazione dell'art. 28, comma 4, lett. c), della RQDG 14/19 (violazione sub iv)

15. La società si è resa responsabile della violazione dell'art. 28, comma 4, lett. c) della RQDG 14/19, per non aver correttamente comunicato le dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi secondo le classificazioni previste dalla regolazione vigente. In particolare, dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con riferimento a una dispersione riscontrata in data 25 maggio 2016 (identificata con codice univoco della dispersione 1601748), è emerso che la società, pur avendo riscontrato la dispersione su rete, ha registrato la stessa su "derivazione utenza interrata" nella Tabella N, errando, pertanto, nella individuazione della tipologia di impianto del punto di localizzazione (n. 34 di cui al documento 3.b e documento 5.a allegati alla *check list* e progressivo 2961 della "Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni"). Tale circostanza evidenzia l'inottemperanza della società all'obbligo imposto dalla regolazione di comunicare

correttamente le dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi secondo le classificazioni previste dalla regolazione vigente.

In relazione alla violazione dell'art. 68, comma 6, lett. a), punto i), della RQDG 14/19 (violazione sub v)

16. La società si è resa responsabile della violazione dell'art. 68, comma 6, lett. a) punto i), della RQDG 14/19, per avere fornito, come si evince dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, per l'impianto di distribuzione denominato "Avellino", una tabella M nella quale non erano riportate due richieste di pronto intervento pervenute nel 2016 mediante chiamata telefonica (nn. 14 e 20 di cui al documento 3.c e documento 4.a allegati alla *check list* e progressivi n. 3870 e 5045 della "Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni").

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

17. L'art. 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società ha violato disposizioni volte a garantire la sicurezza del servizio di distribuzione del gas erogato agli utenti. Pertanto, la gravità delle violazioni deriva dal bene giuridico tutelato dalle disposizioni violate costituito dall'incolumità delle persone e delle cose. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che la violazione *sub i)* risulta essere cessata, in quanto con la nota del 15 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 18831) successivamente integrata con nota del 24 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 19675), la società ha documentato di aver provveduto alla predisposizione aggiornata di tutte le procedure operative in materia di sicurezza previste dall'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19, nelle quali non paiono rilevarsi le criticità riscontrate nelle procedure acquisite in sede di verifica ispettiva. Inoltre, si rileva che: le violazioni *sub ii., iii. e iv.* sono tutte circoscritte ad un solo caso per rispettiva contestazione mentre la violazione *sub v.* riguarda il mancato inserimento nella tabella M di due richieste di pronto intervento pervenute nel 2016 mediante chiamata telefonica.
19. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.

20. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che S.I.DI.GAS è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare, è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/81; è stata inoltre sanzionata con deliberazione VIS 5/09 per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht per violazioni di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas; con deliberazione 443/2017/S/gas per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazione 207/2018/S/gas per violazioni in materia di misura del gas naturale; con deliberazione 621/2018/S/com per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale; con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr, 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr, 786/2017/S/efr, 371/2019/S/efr e 372/2019/S/efr per violazioni in materia di efficienza energetica. Si procede, pertanto, all'aumento della sanzione base, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Sanzioni.
21. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'anno 2017 risulta che la stessa ha conseguito un fatturato pari a euro 17.655.726. Ai fini della quantificazione della sanzione rileva la circostanza che la società nel mese di luglio 2019 abbia depositato domanda di concordato ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare e che con decreto 11 luglio 2019 il Tribunale di Avellino abbia concesso alla società il termine di 60 giorni per la presentazione definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
22. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 19.000 (diciannovemila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., nei termini di cui in motivazione, degli articoli 12, comma 8, 12, comma 7, 14, comma 1, lett. c), punto iii), 28, comma 4, lett. c), 68, comma 6, lett. a), punto i) dell'Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas;
2. di irrogare, nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 19.000 (diciannovemila/00);
3. di ordinare, a S.I.DI.GAS S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto

al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS S.p.a., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS S.p.a. (p.iva 00573180643) mediante pec all’indirizzo amministrazione@cert.sidigas.it, nonché ai Commissari Giudiziali, dott. Tommaso Nigro, avv. Nicola Rascio e dott.ssa Rosaria Prezzo, all’indirizzo pec del concordato preventivo n. 11/2019 del Tribunale di Avellino cp11.2019avellino@peconcordati.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini